

## **PARERE**

**14 Aprile 2023 a cura dell'avv. Giorgia Amodio**

### **FATTO E QUESITO**

Con comunicazione prot. 2365 del 12 Aprile 2023, è stato richiesto all'Ordine degli Avvocati di Udine da parte di un iscritto un parere circa la possibilità per un avvocato di partecipare a più associazioni professionali, una tra soli avvocati e altra di natura multidisciplinare, tra avvocati e commercialisti, e di poter in entrambe esercitare pienamente l'attività forense, sia in ambito stragiudiziale che giudiziale con possibilità per l'associazione multidisciplinare di fatturare al cliente finale le prestazioni rese dal singolo associato in qualità di avvocato.

### **RISPOSTA AL QUESITO**

Sulla premessa che il Consiglio dell'Ordine non può esprimere pareri preventivi su casi specifici e concreti e che le richieste degli iscritti o dei privati costituiscono solo uno spunto per una riflessione su temi generali rilevanti per l'ordinato esercizio dell'attività forense, si svolgono le seguenti considerazioni.

1) Le disposizioni normative interessate dal quesito sono:

- **l'art. 4 della Legge 247/2012 - “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”** - intitolato “Associazioni tra avvocati e multidisciplinari” il cui testo vigente prescrive quanto segue “1. *La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.* 2. *Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3*

*e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti 3. Possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. L'attività professionale svolta dagli associati dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale. 5. Le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi è almeno un avvocato iscritto all'albo. 6. La violazione di quanto previsto al comma 5 costituisce illecito disciplinare. 7. I redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale. 8. Gli avvocati e le associazioni di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile. 9. L'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile. 10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali”;*

si precisa che il comma 4° di tale articolo, sopra non richiamato e secondo cui “*L'avvocato può essere associato ad una sola associazione*”, è stato abrogato dall' art. 1, comma 141, lett. a), n. 2), L. 4 agosto 2017, n. 124;

- **l'art. 70 del CODICE DEONTOLOGICO FORENSE** (approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2014) intitolato “Rapporti con il Consiglio

dell'Ordine" che al suo terzo comma prescrive che *"3. L'avvocato può partecipare ad una sola associazione o società tra avvocati"*;

2) L'intervenuta abrogazione del comma 4° dell'art. 4 della Legge 247/2012, in mancanza di una corrispondente abrogazione del comma 3° dell'art. 70 del Codice Deontologico, ha determinato la formulazione da parte del COA di Torino del seguente quesito al CNF: *"Se un avvocato iscritto nell'Albo professionale possa essere socio di due associazioni professionali atteso che il comma 4 dell'art. 4 della L. 247/2012 è stato abrogato dalla L. 4 agosto 2017 n. 124 mentre il comma 3 dell'art. 70 del Codice Deontologico Forense prevede che «l'avvocato può partecipare ad una sola associazione o società tra avvocati»"*.

Sul quesito il CNF, con parere n. 19 del 18.4.2018, relatore Salazar, ha così risposto: *"Il comma 4 dell'art. 4 della legge 247/12, il quale prevedeva che "l'avvocato può essere associato ad una sola associazione" è stato espressamente soppresso dalla L. 4 agosto 2017, n. 124. Il comma 3 dell'art. 70 del CDF traeva origine da una disposizione primaria, oggi abrogata"*.

## **CONCLUSIONI**

Dall'analisi sopra svolta, si ritiene di aver richiamato elementi utili a una valutazione da parte dell'iscritto rispetto al parere richiesto.

Ciò esposto circa il quesito, ci corre infine l'obbligo di precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense *"il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense"* e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;
- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa, in caso di esposto, pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.